

## ADEMPIMENTI

---

# **Ritenute negli appalti: non sanzionate le violazioni fino al 30 aprile**

di Lucia Recchioni



Nella giornata di ieri, **12 febbraio**, è stata finalmente pubblicata l'attesa circolare dell'Agenzia delle entrate sulle nuove norme in materia di **ritenute negli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro**.

La [circolare 1/E/2020](#), oltre a soffermarsi sull'**ambito oggettivo e soggettivo di applicazione** della disposizione, chiarisce interessanti aspetti riguardanti i **profili sanzionatori**.

Come noto l'[articolo 17 bis, comma 4, D.Lgs. 241/1997](#) (introdotto dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#)):

- **impone al committente l'obbligo di richiedere i modelli F24** di versamento delle ritenute e, in caso di mancata consegna o di errati versamenti, **sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati**,
- prevede, in caso di **violazione degli appena richiamati obblighi**, che il **committente sia obbligato al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice** o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, **senza possibilità di compensazione**.

Pare evidente, dunque, che la sanzione trovi applicazione solo nel caso in cui **l'impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice non abbia correttamente determinato, eseguito e versato le ritenute** (ad esempio, procedendo alla compensazione pur a fronte dell'espressa previsione normativa): al contrario, **nessuna sanzione** potrà essere irrogata alla committente se i suddetti adempimenti sono stati **correttamente posti in essere, pur non essendoci stato alcuno scambio di documentazione** tra le parti.

Tra l'altro, come chiarisce la **circolare** in esame, le sanzioni non sono dovute quando **l'impresa appaltatrice** o affidataria o subappaltatrice si sia avvalsa dell'istituto del **ravvedimento operoso** per **sanare le violazioni commesse**, prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

La **sanzione** a carico del **committente**, invece, rientra tra quelle **amministrative non tributarie**, in quanto **non strettamente correlata alla violazione** di norme disciplinanti il rapporto fiscale: non possono quindi trovare applicazione le disposizioni di cui al **D.Lgs. 472/1997**, con conseguente **esclusione, per il committente, della possibilità di beneficiare del ravvedimento operoso**.

La **circolare** ha inoltre chiarito che *“nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione e connesse eccezioni ...), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell'articolo 17-bis connessa all'inottemperanza agli obblighi previsti 35 dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione indicata”*.

La richiamata previsione, la quale pare far fronte alle **numerose richieste di moratorie o proroghe**, non può che lasciare **insoddisfatti**, in quanto comunque **espone il committente al pericolo di sanzioni**.

La **circolare**, infatti:

- **pare escludere l'applicabilità delle sanzioni soltanto nel caso in cui l'appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti** delle ritenute fiscali, pur senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe,
- prevede la possibilità di **consegnare al committente la documentazione entro il 30 aprile**.

Cosa potrebbe fare, dunque, il committente nel caso in cui rilevi, **al momento della consegna della documentazione**, entro il 30 aprile, che **l'appaltatore non ha correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali?**

Seguendo un'**interpretazione letterale del testo della circolare** dovrebbe ritenersi che, in questo caso, **la moratoria non operi**, e che, comunque, siano **dovute dal committente le sanzioni previste, senza possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso**.

Invero, considerato quanto previsto dalla disposizione di legge, potrebbe ritenersi che, **solo dalla suddetta data di consegna della documentazione (30 aprile 2020)**, in caso di omesso o insufficiente versamento, **il committente sia tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi**, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le **medesime conseguenze** sarebbero poi connesse alla **mancata consegna della**

**documentazione** entro la stessa data.

D'altra parte, in caso contrario, la previsione dalla **circolare** rappresenterebbe esclusivamente una modalità per riconoscere agli **appaltatori** i **tempi necessari per gli adeguamenti tecnologici**, facendo tuttavia ricadere interamente sul committente il **rischio di irrogazione delle sanzioni**. Inoltre non avrebbe avuto alcun senso l'ulteriore condizione rappresentata dalla **consegna della documentazione entro il 30 aprile**, posto che, in caso di **versamenti correttamente effettuati**, non troverebbe comunque applicazione alcuna sanzione.

Sicuramente sarebbe stata opportuna **maggiore chiarezza**.